



Decreto del Direttore generale nr. 206 del 10/12/2021

Proponente: *Marta Bachechi*

Affari Generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *marta bachechi*

Estensore: *Marta Bachechi*

Oggetto: *Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Toscana, per l'attività congiunta di formazione e aggiornamento professionale*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Accordo quadro Con Ordine dei Geologi della Toscana	sì	digitale

Accordo quadro

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1.000 - 10.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22 giugno 2009, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;

Considerato altresì che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, "collabora con ...omissis ... nonché con altri Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela";

Dato atto che l'Ordine dei Geologi della Toscana è un ente pubblico non economico che ha tra le proprie finalità, lo svolgimento di attività mirate a diffondere e difendere l'applicazione di principi deontologicamente corretti ed etici nell'esercizio della professione, organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti, favorire la rappresentanza dell'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici e associazioni, svolgere attività culturali e assistenziali, per la crescita della categoria professionale e della società civile in generale;

Considerato che l'Ordine Ordine dei Geologi della Toscana ha interesse a perseguire i propri obiettivi anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con Arpat in materia di formazione e aggiornamento professionale e in materia di ricerca, studi ed indagini tematiche rilevanti per l'ambiente;

Ritenuto necessario stipulare un accordo avente per oggetto la collaborazione e lo scambio di professionalità, competenze ed esperienze in materia di formazione, aggiornamento professionale e ricerca per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti;

Visto l'accordo quadro, allegato sub A, che con il presente atto si intende approvare, che definisce i principi generali e le linee guida e dal quale potrà discendere il programma annuale con indicazione delle attività che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di interesse comune e le modalità specifiche di collaborazione;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare lo schema dell'accordo quadro tra ARPAT e l'Ordine dei Geologi della Toscana allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di dare atto che il suddetto accordo avrà durata triennale, rinnovabile fatta salva diversa manifestazione di volontà espressa da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare che il presente provvedimento non comporta spese;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Marta Bachechi, responsabile SAG, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 10/12/2021
- Marta Bachechi , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 10/12/2021
- Marta Bachechi , il proponente in data 10/12/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 10/12/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 10/12/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 10/12/2021

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA (nel seguito indicato “Ordine”), con sede legale in Firenze via Fossombroni, 11, C.F.: 94038860485, rappresentato dal Presidente, Dott. Geol. Riccardo Martelli

E

ARPAT – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (nel seguito indicata “ARPAT”), con sede legale in Firenze, Via N. Porpora 22 P.IVA 04686190481, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Geol. Pietro Rubellini, di seguito definite “Parti”,

PREMESSO CHE

- l’Ordine è un ente pubblico non economico posto sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia e ha, tra le proprie finalità, lo svolgimento di attività mirate a diffondere e difendere l’applicazione di principi deontologicamente corretti ed etici nell’esercizio della professione, organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti, favorire la rappresentanza dell’Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici e associazioni, svolgere attività culturali e assistenziali, per la crescita della categoria professionale e della società civile in generale;
- l’Ordine ha interesse a perseguire i propri obiettivi attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con Arpat nei settori della formazione, della ricerca applicata e della terza missione;
- l’Ordine, anche attraverso i propri iscritti, dispone di strutture organizzative, nonché di specifiche competenze tecniche e professionali che può mettere a

disposizione della Agenzia;

- Arpat, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30

“Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute .

- Arpat nell'ambito dei propri compiti istituzionali, promuove l'attività di comunicazione, formazione, aggiornamento professionale, di ricerca e cooperazione con enti, soggetti ed istituti operanti nel settore della prevenzione collettiva, tutela e prevenzione ambientale;

- Arpat per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, promuove e attiva forme di collaborazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, e con il mondo professionale, favorendo il contatto tra le proprie strutture ed enti e figure professionali qualificati che operano sul territorio;

- Arpat promuove e organizza eventi formativi per promuovere l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del proprio personale, anche attraverso l'attivazione di appositi corsi;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 6 della L.R. 30 del 22 giugno 2009 “Nuova disciplina dell'Agenzia

regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” prevede tra i fini istituzionali quello della collaborazione con “altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.”;

- le Parti hanno interesse reciproco nell’integrazione delle rispettive esperienze e competenze per ottenere un trasferimento della conoscenza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali inerenti le materie di comune interesse;

- è intendimento delle Parti cooperare al fine di scambiare e valorizzare professionalità ed esperienze nell’ambito della formazione ed aggiornamento degli iscritti all’Ordine e del personale di Arpat mediante l’attivazione di percorsi ed eventi formativi mirati in materia di tutela e protezione ambientale progettati e realizzati di concerto tra le stesse Parti.

- le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale;

- l’Ordine e Arpat sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti, per manifesto interesse, da entrambe le Parti, a collaborare per il raggiungimento, , delle proprie finalità specifiche;

- l’Ordine e Arpat hanno espresso convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo

del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura in materia di tutela e protezione ambientale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione e lo scambio di professionalità, competenze ed esperienze tra Arpat e Ordine dei Geologi della Toscana in materia di formazione e aggiornamento professionale e in materia di ricerca, studi ed indagini tematiche rilevanti per l'ambiente.

Arpat e Ordine si impegnano a sviluppare le seguenti collaborazioni, nell'ambito della didattica e della ricerca:

- a** svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato iscritto all'Ordine, di eventuali docenze in eventi e percorsi formativi organizzati da Arpat per l'aggiornamento e formazione del proprio personale, nonché in conferenze e convegni pubblici organizzati da Arpat finalizzati alla sensibilizzazione della collettività alle tematiche di reciproco interesse e alla diffusione della cultura scientifica;
- b** svolgimento, da parte del personale di Arpat, di docenze in corsi di formazione e aggiornamento della competenza professionale, organizzati dall'Ordine, riservati agli iscritti dell'Ordine, anche ai fini del rilascio di Crediti Formativi Professionali;
- c** svolgimento di convegni, seminari, e riunioni tecnico/scientifiche, stabilite in comune accordo, finalizzate alla sensibilizzazione della collettività alle tematiche di reciproco interesse e alla diffusione della cultura scientifica, organizzate anche mettendo a disposizione i locali istituzionali per le attività oggetto della presente convenzione;

- d** organizzazione congiunta di percorsi formativi previsti da specifiche norme e/o direttive;
- e** svolgimento di iniziative congiunte dedicate all'orientamento in ingresso e in uscita di studenti delle Università toscane, nonché allo svolgimento di tirocini extracurriculari;
- f** sviluppo di ricerche congiunte o in collaborazione tra Arpat e Ordine e relativi iscritti;
- g** sviluppo di progetti congiunti di ricerca nell'ambito di iniziative locali, regionali, nazionali e internazionali tra Arpat e Ordine e relativi iscritti;
- h** partecipazione da parte del personale Arpat a commissioni tematiche istituite dall'Ordine nelle materie di interesse della convenzione.

Art. 2 – Referenti della convenzione

Arpat indica quale referente della presente convenzione il Dott. Geol. Pietro Rubellini; l'eventuale sostituzione del referente da parte di Arpat dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ordine per iscritto. L'Ordine indica quale proprio referente della presente convenzione il Presidente, Dott. Geol. Riccardo Martelli; l'eventuale sostituzione del referente da parte dell'Ordine dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpat per iscritto.

Art. 3 – Modalità e termini di realizzazione

L'Ordine si impegna a dare massima diffusione della convenzione concordandone di volta in volta le modalità.

Le Parti si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione oggetto della convenzione. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti possono definire annualmente il programma con indicazione delle attività che si

intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di interesse comune di cui alla presente Convenzione e le modalità specifiche di collaborazione

L'attività svolta dal personale o dai professionisti indicati da ciascuna delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento.

L'Ordine curerà la formalizzazione dell'accREDITAMENTO APC degli eventi formativi organizzati ai sensi della presente convenzione presso il Consiglio Nazionale Geologi. Arpat si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per l'accREDITAMENTO ai sensi del vigente Regolamento APC.

L'accREDITAMENTO sarà a titolo gratuito nel caso di iniziative gratuite per gli iscritti o al costo definito dalle circolari del CNG. Tale costo dovrà venir corrisposto direttamente al CNG da parte del soggetto che organizza l'iniziativa.

Art. 4 – Oneri economici

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'art. 3.

Art. 5 – Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato in modo automatico, fatta salva diversa manifestazione di volontà espressa da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno concordare il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati che potranno intervenire a supporto del programma. Tali integrazioni verranno concordate tramite accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 – Recessione

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di PEC con preavviso di 30 giorni. Resta inteso che la risoluzione della Convenzione non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie.

In ogni caso di risoluzione o cessazione dell'efficacia della Convenzione, le Parti assicureranno il completamento delle attività già avviate.

Art. 7 – Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Fino al termine dell'attuale Stato di Emergenza pandemica e comunque per tutta la durata di vigenza della Convenzione le attività ricomprese nel presente accordo devono essere svolte nel rispetto delle misure anticontagio adottate da ARPAT e l'ordine dei Geologi della Toscana. con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento sociale, alle misure igieniche, all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie. Il personale che manifesti sindrome influenzale o infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) deve rimanere presso il proprio

domicilio, contattando il proprio medico curante. Non è ammesso l'accesso alle rispettive sedi o luoghi di svolgimento delle attività al personale che abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi o che sia destinatario di misure di confinamento da parte dei servizi sanitari competenti per territorio. Le misure contenute nei rispettivi Protocolli anticontagio devono essere oggetto di periodico confronto, coordinamento e cooperazione.

Art. 9 – Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti o raccolti al fine dell'esecuzione della presente Convenzione avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679, delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa.

Le Parti rivestono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati personali delle Parti e di soggetti terzi nell'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento delle attività in collaborazione, in base alla disciplina della Convenzione.

Art.10 – Riservatezza

L'Ordine e ARPAT si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta .

Art. 11 – Registrazione e oneri fiscali

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale come stabilito dal DPR n. 642/1972. Le spese di registrazione e di bollo resteranno a carico dell'Ordine.

Art. 12 - Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Dove ciò non fosse possibile, la controversia sarà di esclusiva competenza del foro di Firenze.

Per l'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA TOSCANA

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Geol. Pietro Rubellini

.....

Per l'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

IL PRESIDENTE Dott. Geol. Riccardo Martelli

.....

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.